

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

ASSEGNAZIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE "EX ALBERGO OPERAIO" SITA IN CARBONIA, VIA COSTITUENTE N. 87, PER UTILIZZO SOCIALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE E ALL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DI UTENZA DISABILE ADULTA. PERIODO OTTOBRE 2019- OTTOBRE 2021

L'Amministrazione Comunale di Carbonia, Codice Fiscale: 81001610922, partita IVA 01514170925, (per brevità anche "Concedente" o "Comune"), nella persona della Dottoressa Marcella Munaro, nata a _____ il __.__.__, domiciliata in Carbonia per la carica, la quale interviene al presente contratto non in proprio ma quale Dirigente dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare, giusto Decreto Sindacale prot. n. 398 del 04/01/2018,

E

Associazione di Volontariato Le Rondini – Partita Iva. 90033110926 con sede legale in Carbonia, vico Degli Olmi 1, di seguito denominata anche "Concessionario", rappresentata nel presente atto dalla Sig.ra Franca Boi nata a _____ (_____) il __.__.__, residente in _____, _____, C.F. _____, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione.

Premesso che :

- con Determinazione Dirigente Servizio IV n. 219 del 02/08/2019 è stata indetta manifestazione di interesse, attraverso la pubblicazione di apposito Avviso, finalizzata ad avviare un'apposita procedura per la raccolta di manifestazione di interesse per la concessione in uso dell'immobile comunale "ex albergo operaio " di via Costituente n.87 da destinare a finalità di uso sociale secondo gli indirizzi espressi nella deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 25/07/2019 e sono stati approvati lo schema di Avviso di Manifestazione di interesse, e la relativa modulistica (Allegato A - Modulo di partecipazione, Allegato B – Dichiarazioni, Allegato C – Proposta progettuale);
- con Determinazione Dirigente Servizio IV n.258 del 26.09.2019 è stato approvato il verbale della Commissione Giudicatrice;

Tutto ciò premesso e rappresentato le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente contratto è l'assegnazione della struttura di proprietà comunale sita in Carbonia, via Costituente n. 87, come da planimetrie allegate, per il suo utilizzo vincolato a finalità sociale relativa a realizzazione di interventi educativi/ricreativi/socializzanti destinati a utenti disabili adulti, necessitanti accompagnamento alla ricostruzione delle relazioni sociali e delle autonomie personali, ed all'implementazione dell'ascolto e sostegno alla famiglia che quotidianamente deve accettare, accogliere e promuovere la dignità, l'integrazione nel tessuto sociale e l'autonomia delle persone con disabilità adulta, soprattutto sopravvenuta.

Art. 2

CONSEGNA DEL BENE OGGETTO DI CONCESSIONE

L'immobile è consegnato al concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. All'atto dell'immissione in possesso sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo dello stato di consistenza del bene, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'aggiudicatario.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione della struttura di via Costituente per l'utilizzo sociale è fatta per il periodo ottobre 2019 - ottobre 2021.

Nei 4 mesi antecedenti tale termine l'A.C. valuterà, alla luce dell'andamento della progettualità che in questi anni sarà stata implementata e garantita, l'opportunità di dare continuità alla destinazione d'uso, mediante apposito esplicito accordo.

Al termine del periodo di concessione il bene immobile compreso di arredi ed attrezzature, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della convenzione, il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il recesso anticipato del concessionario dovrà essere comunicato almeno sei mesi prima con PEC o lettera raccomandata a/r al Comune concedente ed essere adeguatamente giustificato.

Art. 4

CANONE DI CONCESSIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale di Carbonia mette a disposizione a titolo gratuito (senza canone ai sensi dell'art. 15, lett. a) del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della gestione, concessione e alienazione di beni immobili patrimoniali dell'Ente e delibera di Giunta Comunale n. 79 del 6 maggio 2019) per la progettualità sociale oggetto del presente contratto la struttura di proprietà comunale di via Costituente (porzione, come da piantina allegata all'Avviso pubblico), con tutta l'attuale dotazione di arredi, di cui verrà stilato elenco alla consegna della struttura.

Il Concessionario si obbliga a gestire l'assegnazione della struttura di via Costituente per l'utilizzo sociale vincolato come da proposta progettuale presentata in sede di offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione della struttura in parola.

Art. 5

FINANZIAMENTO COMUNALE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO COMUNALE

Oltre alla valorizzazione della struttura di proprietà comunale (per assegnazione senza canone per tutta la durata dell'assegnazione), l'Amministrazione comunale mette complessivamente a disposizione dell'offerta sociale oggetto del presente contratto un finanziamento pubblico riconosciuto a scalare ed esclusivamente per l'anno successivo all'inizio dell'attività (quale contributo in conto esercizio con funzione di sostenere lo start-up dell'attività, per l'anno 2020) pari ad euro 50.000,00 una tantum, opportunamente scaglionati durante l'anno ed erogabili dietro presentazione di rendicontazione dell'attività svolta.

Di seguito non è previsto più un contributo comunale, dovendo l'assegnatario garantire in piena autonomia il totale reperimento delle risorse necessarie al mantenimento dell'offerta di servizio.

Il Comune di Carbonia si impegna a liquidare la quota di contributo comunale riconosciuta, in base alla presentazione di regolari relazioni sulle attività svolte di cui al presente avviso e note emesse nei seguenti periodi:

- maggio 2020: (25% contributo)
- agosto 2020 (ulteriore 35% contributo)
- dicembre 2020 (saldo 40% contributo) – accompagnato da relazione annuale sull'andamento delle attività ed erogabile compatibilmente all'approvazione del rendiconto del bilancio comunale.

L'Amministrazione comunale liquiderà il contributo entro 60 giorni dal ricevimento della nota, fatto salvo il preventivo riscontro dei corretti adempimenti contrattuali e salvo quanto previsto al punto precedente.

Art. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'assegnatario della struttura dovrà farsi carico complessivamente della custodia, cura, manutenzione della struttura stessa e quanto in essa contenuto, 24h/24h per 365 gg l'anno.

Il concessionario sarà tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'immobile con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia unicamente per le finalità che hanno determinato la concessione e secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico esplorativo e nel presente contratto. L'immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Sono a carico del soggetto assegnatario/gestore tutte le attività necessarie al pieno svolgimento dell'offerta educativo/socializzante contenuta nella proposta progettuale presentata in conformità all'avviso di cui in premessa e allegata al presente contratto quale parte integrante. In particolare gli competono:

RISPETTO ALL'OFFERTA DI SERVIZIO

- La programmazione delle attività socio educative e di terapia occupazionale nonché la loro esecuzione;
- Il rispetto dei minimi offerti di apertura oraria, giornaliera, settimanale, annuale;
- Dare la priorità agli inserimenti di cittadini del Comune di Carbonia segnalati dai Servizi sociali, rispetto a quelli provenienti dall'Ambito;
- L'utilizzo di personale nella misura prevista e con le caratteristiche tecnico professionali dichiarate, garantendo la continuità educativa, per quanto nella disponibilità del gestore e l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali e previdenziali in quanto dovuti;
- Relazione annuale sull'andamento delle attività, stesura dei piani annuali sulle progettualità individuali e relazione di restituzione semestrale sulle progettualità individuali;
- L'acquisto di tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessari alla complessiva realizzazione delle attività;
- La garanzia del trasporto da e per il Centro per le persone che ne dovessero far richiesta in quanto impossibilitate a provvedervi autonomamente o attraverso la propria rete parentale/sociale;
- La gestione autonoma di tutti i rapporti con l'utenza rispetto alla sua partecipazione ai costi, curando la preventiva informazione dei costi applicati, nel rispetto dei criteri individuati nella propria proposta progettuale per la sostenibilità economica delle attività. E' richiesto comunque che il gestore informi l'Amministrazione comunale dei costi applicati;
- La stipula delle necessarie assicurazioni (responsabilità civile e infortuni);
- Il reperimento delle risorse economiche necessarie a costruire e garantire la sostenibilità nel tempo dell'offerta sociale.

RISPETTO ALLA STRUTTURA

- La custodia, e la totale cura della struttura;
- Il pagamento di tutte le relative utenze e tariffa smaltimento rifiuti per la struttura come indicato nell'art. 7 (unica spesa che resta in capo all'A.C. è la manutenzione straordinaria);
- La manutenzione ordinaria della struttura;
- Gli adempimenti ai sensi della normativa in materia di sicurezza (D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni);
- Polizza All Risks Property a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso l'unità immobiliare, per eventuali danni materiali diretti alla Struttura ed al suo contenuto ed agli impianti;

- Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni causati a persone/cose in conseguenza dell'attività di gestione e manutenzione dell'immobile;
- Rimangono a carico del soggetto gestore gli oneri relativi ad eventuale accreditamento della struttura ed autorizzazioni che fosse necessario richiedere agli enti competenti.

Rimangono inoltre a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, per l'uso e per la realizzazione delle varie attività previste dal progetto presentato. In ogni caso, l'assegnazione dell'immobile non costituisce impegno al rilascio automatico delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.

A tal fine, il concessionario non potrà avanzare pretese patrimoniali di qualsiasi tipo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario ecc. che ritenesse necessari ai fini e nei limiti dell'uso convenuto, atteso che ne dovrà in ogni caso essere richiesta preventiva autorizzazione.

Alla scadenza della concessione, il bene, con tutte le opere eventualmente eseguite, dovrà essere riconsegnato nel pieno possesso del proprietario senza alcun obbligo d'indennità, ovvero rimborso a carico dell'Amministrazione comunale.

Le opere realizzate si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Carbonia, salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il ripristino dello status quo ante, a cura e spese del concessionario, in caso di interventi non autorizzati.

Il concessionario risponderà di tutti i danni causati all'immobile o ai terzi frequentatori, nel corso della concessione, nonché di quelli che risulteranno all'atto della riconsegna del bene.

Il Comune concedente si riserva la facoltà di verificare, con ispezioni periodiche ad opera di personale qualificato, debitamente autorizzato, il diligente adempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario e, in particolare, il rispetto della destinazione del bene; in difetto potrà procedere, nei modi e nei tempi indicati nel contratto di concessione, alla declaratoria di decadenza dalla concessione con il conseguente travolgimento del rapporto negoziale.

A pena di decadenza, sono vietate la cessione e/o la subconcessione a terzi, sia totale che parziale, sia gratuita che onerosa e/o a qualsiasi titolo, della concessione - contratto e/o dell'immobile comunale.

Art. 7 SPESE

Sono a carico del concessionario:

- le spese per i consumi dell'energia elettrica;
- le spese per i consumi relativi all'approvvigionamento idrico;

Tali spese nel caso di imputazione diretta al concedente verranno rimborsate dal concessionario al concedente, salvo conguaglio annuale al rendiconto definitivo delle spese, detratte eventuali opere di manutenzione straordinaria autorizzate e debitamente documentate.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- la tassa raccolta rifiuti;
- le spese di pulizia dei locali e degli eventuali arredi;
- le spese relative all'utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonia che per i dati;
- tutte le altre spese ripetibili relative all'uso di servizi comuni;

Art. 8 CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E REVOCA DEL CONTRATTO

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nel progetto di gestione elaborato dall'aggiudicatario e allegato alla richiesta di partecipazione.

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'avviso pubblico esplorativo e dal contratto da parte del concessionario comporterà la decadenza della concessione.

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione a seguito dell'accertamento di uno dei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario non avvii le attività per la realizzazione del progetto entro il termine di 6 mesi dalla consegna dell'immobile;
- b) qualora il concessionario non destini l'immobile alla realizzazione del progetto presentato in sede di selezione;
- c) qualora il concessionario non rispetti uno o più obblighi indicati nel presente contratto.

È facoltà del Comune di Carbonia, in ogni momento effettuare, direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie per accertare la reale rispondenza tra il progetto ammesso e gli interventi realizzati.

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e indirizzo in merito a:

- adempimento puntuale degli obblighi contrattuali
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori

Qualora il Comune di Carbonia riscontrasse omissioni o difetti nell'adempiere agli obblighi assunti, provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A.R.

Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale dopo aver accertato violazioni gravi alle suddette norme.

La revoca della concessione potrà avvenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico.

Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste dalla legge.

Art. 9

PENALITÀ

E' prevista l'applicazione di una penalità, dal valore compreso tra euro 100,00 ed euro 3000,00, in base alla rilevanza e gravità dell'inadempimento, per:

- Mancata garanzia dell'apertura del servizio come prevista per motivi non dipendenti da forza maggiore
- Utilizzo, anche saltuario, della struttura per attività diverse da quelle pertinenti lo scopo di destinazione. In particolare è fatto assoluto divieto di utilizzare la struttura per attività di propaganda commerciale, per attività a scopo di lucro, per attività di propaganda politica.
- Utilizzo, anche saltuario, della struttura da parte di altri soggetti senza il preventivo consenso esplicito dell'amministrazione concedente

L'inadempimento verrà prontamente contestato, con richiesta di eventuali giustificazioni, e motivata conseguentemente l'eventuale applicazione della penalità, sia in relazione all'an che al quantum, in modo da garantire la ragionevolezza ed equità della stessa in relazione alla rilevanza dell'inadempimento.

Art. 10

RISOLUZIONE CONTRATTO

Il contratto scaturente dalla procedura messa in atto con l'avviso pubblico relativo all'assegnazione di cui all'oggetto potrà venire risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. (inadempienza, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità).

In particolare costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- Il mancato rispetto dei minimi di cui all'art. 4 dell'avviso pubblico, per interruzione del servizio per almeno 1 mese, o per garanzia dell'apertura per meno dei 5 giorni settimanali, per almeno 2 mesi;
- L'utilizzo della struttura per scopo diverso dalla destinazione concordata.

Art. 11

RIPARAZIONI E RESTAURI

Il Comune di Carbonia potrà, in ogni tempo e previa intesa con il concessionario, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente, tutte le riparazioni – non imputabili a negligenza ed omessa manutenzione del concessionario - e tutti gli impianti, che riterrà necessari, a suo insindacabile giudizio, per valorizzare e rendere più funzionale ed efficiente l'immobile, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata dei lavori.

Art. 12 ASSICURAZIONI

Il Concessionario ha stipulato:

1. Polizza All Risks Property a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso l'unità immobiliare, per eventuali danni materiali diretti alla Struttura ed al suo contenuto ed agli impianti;
2. Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni causati a persone/cose in conseguenza dell'attività di gestione e manutenzione dell'immobile.

Il concessionario all'atto della stipulazione del presente contratto ha esibito l'originale delle polizze citate, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva al Comune di tutte le quietanze successive.

Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio provvederà a trasmettere copia della Polizza Infortuni all'Amministrazione comunale.

Art. 13 RESPONSABILITÀ

Il concessionario è costituito custode dell'immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Carbonia da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l'Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ..

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune di Carbonia da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

È, inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.

Art. 14 RAPPORTI CON IL CONCEDENTE

Il Concedente si riserva la facoltà di attuare verifiche e accertamenti sull'uso degli ambienti e sull'attuazione delle attività previste.

In particolare i dipendenti del Comune di Carbonia, potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al concessionario, all'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune stesso.

Art. 15

RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire l'immobile all'Ente concedente in buono stato d'uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Carbonia.

Art. 16

SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario. In particolare, la successiva registrazione sarà effettuata ad opera del concessionario entro il termine perentorio di trenta giorni dalla stipula dell'atto fissato dall'art. 13 comma 1 del DPR 131/1986, il quale fornirà tempestivamente all'Amministrazione prova dell'avvenuta registrazione. Le spese di registrazione, al pari delle imposte di bollo e di ogni altro diritto o imposta inerenti il contratto di concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 17

ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto di concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carbonia.

Art. 18

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione è competente il Foro di Cagliari.

Art. 19

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione dei soggetti partecipanti. Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative-contabili e di rendicontazione, il Comune assume la qualità di Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (l'art. 4 – punto 7 del Regolamento definisce il Titolare del Trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali).

Ai sensi dell'Art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Art. 20

MODALITÀ DI STIPULA

Ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo 50/2016, si dispone l'obbligo della stipulazione del presente contratto con modalità elettroniche. Il presente contratto dovrà essere

obbligatoriamente sottoscritto mediante firma digitale e in caso di contratti sottoscritti non contestualmente, il contratto sarà scambiato tra le parti tramite pec.

* * * * * Letto, confermato e sottoscritto, Carbonia, 5 novembre 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI CARBONIA

Marcella Munaro

IL CONCESSIONARIO

Franca Boi

Il concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni sovrariportate nel presente schema di contratto di concessione ed in particolare: - l'art. 1 - Oggetto della concessione; - l'art. 3 - Durata della concessione; - l'art. 4 - Canone di locazione; - l'art. 6 - Obblighi del concessionario; - l'art. 7 - Spese; - l'art. 8 - Controllo delle attività e revoca del contratto; l'art. 8 - Penalità; l'art. 9 - Risoluzione contratto - l'art. 11 - Riparazioni e restauri; - l'art. 12 - Assicurazioni - l'art. 13 - Responsabilità; - l'art. 16 - Spese e registrazione del contratto; - l'art. 18 - Foro competente;

IL CONCESSIONARIO

Franca Boi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale